

FANTOZZI & ASSOCIATI  
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

**NOVITÀ  
FISCALI**  

---

**SOMMARIO PER LE IMPRESE**

OTTOBRE 2002



## INDICE

IMPRESSE IN GENERALE			Scheda
<b>A CARATTERE ORDINARIO</b>	<b>Irpef/Irpeg</b>	Dit – Eliminazione del moltiplicatore e riduzione del tasso di remunerazione del capitale investito	1
	<b>Irpeg</b>	Limitazioni alla deducibilità di minusvalenze su partecipazioni in società non negoziate	2
	<b>Accertamento</b>	Circ. n. 60/E del 2002 – Numerazione dei libri contabili	3
	<b>Iva</b>	D.R.E. della Lombardia – Trasmissione della fattura a mezzo e-mail	4
<b>A CARATTERE STRAORDINARIO</b>	<b>Irpeg</b>	Versamento acconti – Ricalcolo acconto Irpeg	5
	<b>Irpeg</b>	Fusioni e scissioni - Sanatoria sui maggiori valori iscritti in bilancio per imputazione di disavanzi di annullamento	6
	<b>Irpef</b>	Rideterminazione del valore di acquisto di quote e terreni – Proroga del termine	7
	<b>Irpef/Irpeg</b>	Limitazioni all'utilizzo del credito d'imposta per l'incremento dei dipendenti	8
	<b>Irpef/Irpeg</b>	Emersione del lavoro sommerso – Istituzione dei CLES	9

RELAZIONI CON L'ESTERO			Scheda
<b>A CARATTERE ORDINARIO</b>	<b>Iva</b>	Non residenti – Identificazione diretta (senza rappresentate fiscale)	10

BANCHE, FINANZIARIE E ASSICURAZIONI			Scheda
<b>A CARATTERE ORDINARIO</b>	<b>Irpeg</b>	Limitazioni alla deducibilità degli accantonamenti alle riserve tecniche delle imprese di assicurazione	11
	<b>Bilancio</b>	Istruzioni della Banca d'Italia per il bilancio delle imprese e il consolidato delle banche	12

## Sommario

### IMPRESE IN GENERALE

A carattere ordinario

Imprese in generale – A carattere ordinario		1
<b>Irpef/Irpeg - Dit – Eliminazione del moltiplicatore e riduzione del tasso di remunerazione del capitale investito</b>		
<i>(D.l. 24 settembre 2002, n. 209, art.1, c. 1, lett. c)</i>		
<b>Contenuto</b>	Nel calcolo della base di computo della c.d. dit (d.lgs. n. 466/1997) non si applica più l'incremento del <b>40 per cento</b> e la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito è fissata in misura pari al saggio degli interessi legali.	
<b>Effetti</b>	Si ha un depotenziamento degli effetti agevolativi della c.d. dit, poiché diminuisce la quota di reddito su cui si applica l'aliquota del 19 per cento.	
<b>Applicabilità</b>	A decorrere dal periodo d'imposta iniziato dopo il 31 dicembre 2001 e chiuso dopo il 31 agosto 2002 (in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, il periodo 2002). Il d.l. n. 209/2002 è entrato in vigore il <b>25 settembre 2001</b> e deve essere <b>convertito in legge</b> entro 60 giorni. Pertanto la disposizione può essere modificata in sede di approvazione. (asp)	

Imprese in generale – A carattere ordinario		2
<b>Irpeg - Limitazioni alla deducibilità di minusvalenze su partecipazioni in società non negoziate</b>		
<i>(D.l. 24 settembre 2002, n. 209, art.1, c. 1, lett. a) e b e c. 4)</i>		
<b>Contenuto</b>	L'art. 1, comma 1, lett. a) e b) del d.l. n. 209/2002 reca una <b>disciplina più restrittiva</b> in materia di valutazioni e minusvalenze relative a <b>partecipazioni possedute da imprese</b> .	
<b>Valutazione di partecipazioni in società residenti con titoli non quotati</b>	Viene sostanzialmente rivisto il <b>criterio di determinazione del valore minimo</b> delle partecipazioni (art. 61, comma 3, lettera b) del tuir) in società non quotate costituenti o meno immobilizzazioni finanziarie, per determinare il quale <b>non si tiene conto</b> delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili; né delle diminuzioni patrimoniali derivanti da costi ed oneri non fiscalmente deducibili per la società partecipata.	
<b>Valutazione di partecipazioni in società non residenti con titoli non quotati</b>	Per la valutazione di partecipazioni in società non residenti, i decrementi patrimoniali della partecipata sono determinati in ogni caso sulla base delle norme in materia di Cfc (società controllate residenti in Stati con regime fiscale privilegiato) e, dunque, calcolando il patrimonio della società estera sulla base delle disposizioni italiane in materia di reddito d'impresa.	
<b>Minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie</b>	Le minusvalenze non realizzate (svalutazioni) sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi. Questa disposizione colpisce anche: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le svalutazioni di partecipazioni in società con titoli quotati;</li> <li>- le svalutazioni derivanti interamente da perdite riconosciute anche ai fini fiscali della partecipata.</li> </ul> Conseguentemente, le perdite civilistiche della partecipata aventi rilevanza fiscale consentono la svalutazione della partecipazione con effetto fiscale nell'esercizio se trattasi di partecipazioni non	

	immobilizzate ovvero con effetto fiscale nell'esercizio e nei quattro successivi se trattasi di immobilizzazioni finanziarie.
<b>Comunicazione all'Agenzia delle Entrate</b>	<p>Le minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di ammontare superiore a <b>dieci milioni di euro</b> devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>La comunicazione deve contenere dati e notizie (che saranno individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate) utili ai fini dell'accertamento della conformità delle cessioni alle disposizioni di cui all'art. 37-bis del dpr n. 600/73.</p>
<b>Effetti</b>	<p>Con effetto dal periodo d'imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 2001 e chiuso dopo il 31 agosto 2002.</p> <p>Il d.l. n. 209/2002 è entrato in vigore il <b>25 settembre 2001</b> e deve essere <b>convertito in legge</b> entro 60 giorni. Pertanto la disposizione può essere modificata in sede di approvazione. (ad)</p>

<b>Imprese in generale – A carattere ordinario</b>		<b>3</b>
<b>Accertamento - Circ. n. 60/E del 2002 - Numerazione dei libri contabili</b>		
<i>(Circ. Agenzia Entrate 1 agosto 2002, n. 64/e)</i>		
<b>Numerazione libri contabili</b>	<p>L'<b>Amministrazione finanziaria</b> ha <b>confermato</b> (cfr le precedenti circ. 22 ottobre 2001, n. 92 e ris. 12 marzo 2002, n. 85) che la <b>numerazione</b> dei libri e registri contabili per i quali è stato <b>soppresso</b> l'obbligo di bollatura e vidimazione iniziale (libro <b>giornale</b>, libro <b>inventari</b>, <b>registri</b> II. DD. e Iva; si veda <b>Novità fiscali di ottobre 2001</b>, scheda n. 3) e che <b>non</b> sono bollati e vidimati facoltativamente deve effettuarsi con <b>l'indicazione</b>, pagina per pagina, <b>dell'anno</b> cui la numerazione si riferisce (ad es.: 2002/1, 2002/2, 2002/3 ecc.).</p> <p>E' stato <b>chiarito</b> che <b>l'anno</b> da indicare è quello al quale si <b>riferiscono</b> le <b>scritture</b> oggetto di stampa e <b>non</b> quello in cui è apposta la marca da bollo (se dovuta) o in cui le pagine sono stampate (sono pertanto da numerare con l'indicazione dell'anno <b>2001</b>, le pagine <b>stampate</b> nel <b>2002</b> che riportano <b>registrazioni</b> del <b>2001</b>).</p> <p>La circolare <b>non</b> precisa tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se l'interpretazione valga anche per le <b>scritture di assestamento</b> e di <b>chiusura</b> (le quali si riferiscono all'anno precedente, ma sono generalmente registrate dopo le scritture dei primi mesi dell'anno successivo); l'applicazione letterale della circolare farebbe ritenere che le pagine contenenti tali scritture siano da numerare continuando la numerazione dell'anno a cui si riferiscono (vale a dire, in genere, l'anno <b>precedente</b>), pur essendo registrate successivamente alle prime scritture dell'anno;</li> <li>- se le imprese con esercizio "<b>a cavallo d'anno</b>" (es. 1.7-30.6) debbano adottare la numerazione progressiva nell'ambito del periodo di durata del proprio <b>esercizio</b> oppure debbano sempre avere come riferimento l'anno <b>solare</b>.</li> </ul>	
<b>Libro inventari</b>	Limitatamente al libro degli inventari è consentito <b>omettere</b> l'indicazione dell' <b>anno</b> nel caso in cui le relative annotazioni occupino <b>poche pagine</b> per ciascuna annualità.	
<b>Libri bollati e vidimati in via facoltativa</b>	<p>Viene precisato che, nel caso in cui i libri di cui sopra siano bollati e vidimati <b>facoltativamente</b>, la progressività della numerazione opera con riferimento all'<b>anno</b> in cui la <b>vidimazione</b> è effettuata (cfr anche circ. Ministero industria 9 gennaio 1997, n. 3407/C); in questo caso è quindi irrilevante l'anno al quale si riferiscono le registrazioni.</p> <p>Questa soluzione è legata alla circostanza che, nel caso in esame, la numerazione è necessariamente preventiva rispetto all'utilizzo, in quanto effettuata dal soggetto che provvede alla vidimazione. La soluzione è quindi conforme a quella prevista per i libri soggetti all'<b>obbligo</b> di bollatura e vidimazione iniziale (cioè i libri soci, assemblee, consigli di amministrazione, comitato esecutivo, sindaci, obbligazioni e obbligazionisti).</p>	

<b>Bollo</b>	<p>L'imposta di <b>bollo</b> (per il libro giornale ed il libro inventari) deve essere assolta in via <b>preventiva</b> (vale a dire prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina e sulle successive 99) ed è dovuta <b>solo</b> sulle pagine <b>effettivamente</b> utilizzate, indipendentemente dall'anno al quale si riferisce la relativa numerazione (ad es. nel caso in cui il libro giornale recante le scritture dell'anno 2002 termini alla pag. n. <b>2002/85</b>, l'imposta di bollo assolta a mezzo marche applicata sulla pagina 2002/1, risulta assolta anche per le prime quindici pagine dell'anno 2003, con l'effetto che l'ulteriore marca deve essere apposta sulla pagina <b>2003/16</b>).</p> <p style="text-align: right;">(cc)</p>
--------------	--

Imprese in generale – A carattere ordinario		<b>4</b>
<b>IVA - D.R.E. Lombardia - Trasmissione della fattura a mezzo e-mail</b>		
<i>(Si veda Il Sole – 24 Ore del 25 settembre 2002, pag. 25)</i>		
<b>Contenuto</b>	<p>La <b>Direzione regionale della Lombardia</b> ha ritenuto legittimo l'invio delle fatture attraverso il servizio di posta elettronica (e-mail) o con procedure informatizzate <b>se</b> i dati relativi alle operazioni sono <b>materializzati</b> in documenti <b>cartacei</b>. Il chiarimento sembrerebbe applicabile al caso dell'invio per e-mail dell'immagine contenente la fattura e non a quello di un file composto dai singoli elementi contenenti la fattura.</p>	
<b>Effetti</b>	<p>La precisazione si inserisce in una linea interpretativa dell'Amministrazione, con la quale si consentono semplificazioni nell'assolvimento delle formalità di fatturazione Iva.</p> <p>Al riguardo si veda anche il riconoscimento della legittimità dell'invio della fattura a mezzo <i>telex</i> (cfr r.m. 4 luglio 2001, n. 107 in <b>Novità fiscali</b> di <b>ottobre 2001</b>, scheda n. 4).</p> <p>Si tenga presente che la direttiva Ce n. 2001/115/Ce (che sarà prossimamente recepita in Italia) disciplinerà la materia in modo più dettagliato.</p> <p style="text-align: right;">(cc)</p>	

\* \* \*

IMPRESE IN GENERALE

A carattere straordinario

Imprese in generale – A carattere straordinario		5
<b>Irpeg - Versamento acconti – Ricalcolo acconto Irpeg</b>		
<i>(D.l. 24 settembre 2002, n. 209, art. 1, c. 3)</i>		
<b>Contenuto</b>	L'acconto irpeg 2002 deve essere ricalcolato tenendo conto degli effetti delle nuove disposizioni introdotte in materia di valutazione delle partecipazioni e minusvalenze, dit e accantonamenti alle riserve tecniche, previste dall'art. 1, commi 1 e 2 del d.l. n. 209/2002 (si vedano schede nn. 1, 2 e 11).	
<b>Effetti</b>	Si assume come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.	
<b>Applicabilità</b>	Il nuovo acconto deve essere ricalcolato per il periodo d'imposta in corso alla data del 25 settembre 2002 (data di entrata in vigore del decreto) Il d.l. n. 209/2002 è entrato in vigore il <b>25 settembre 2001</b> e deve essere <b>convertito in legge</b> entro 60 giorni. Pertanto la disposizione può essere modificata in sede di approvazione. (ll)	

Imprese in generale – A carattere straordinario		6
<b>Irpeg - Fusioni e scissioni - Sanatoria sui maggiori valori iscritti in bilancio per imputazione di disavanzi di annullamento</b>		
<i>(D.l. 24 settembre 2002, n. 209, art. 1, c. 5)</i>		
<b>Contenuto</b>	L'utilizzo di disavanzi da annullamento da fusione o scissione diventa incontestabile se si paga una somma pari al <b>4 per cento</b> dei maggiori valori iscritti. Tale somma è indeducibile dalle imposte sui redditi e dall'irap.	
<b>Effetti</b>	Rimane fermo il potere di controllo sull'esistenza delle condizioni dell'art. 6, d.lgs. n. 358/1997 (che i disavanzi derivino da valori di partecipazioni assoggettati ad imposta), ma è preclusa ogni altra contestazione, in particolare su profili di elusione ( <i>ex art. 37 bis, d.p.r. n. 600/1973</i> ).	
<b>Applicabilità</b>	A condizione che non vi siano già state specifiche contestazioni, con versamento entro il 30 novembre 2002. Il d.l. n. 209/2002 è entrato in vigore il <b>25 settembre 2001</b> e deve essere <b>convertito in legge</b> entro 60 giorni. Pertanto la disposizione può essere modificata in sede di approvazione. (asp)	

Imprese in generale – A carattere straordinario		7
<b>Irpef - Rideterminazione del valore di acquisto di quote e di terreni – Proroga del termine</b>		
<i>(D.l. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, c. 3)</i>		
<b>Contenuto</b>	Prorogata al 30 novembre di quest'anno la possibilità di rideterminare i valori fiscali di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e i valori fiscali dei terreni edificabili e con destinazione agricola, prevista dalla l. n. 448/2001 agli artt. 5 e 7 (si veda <b>Novità Fiscali di gennaio 2002</b> , schede nn. 13 e 14). In precedenza la scadenza era il 30 settembre 2002.	
<b>Applicabilità</b>	Il d.l. n. 209/2002 è entrato in vigore il <b>25 settembre 2001</b> e deve essere <b>convertito in legge</b> entro 60 giorni. Pertanto la disposizione può essere modificata in sede di approvazione. (ll)	

Imprese in generale – A carattere straordinario		8
<b>Irpef/Irpeg - Limitazioni all'utilizzo del credito d'imposta per l'incremento dei dipendenti</b>		
<i>(D.l. 24 settembre 2002, n. 209, art. 2)</i>		
<b>Contenuto</b>	Introdotta un limite all'incremento del numero dei lavoratori dipendenti per il quale può maturare mensilmente, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002, il diritto al credito d'imposta previsto dall'art. 7 della l. n. 388/2000 (si veda <b>Novità Fiscali</b> di <b>gennaio 2001</b> , scheda n. 29).	
<b>Effetti</b>	Le assunzioni che vengono effettuate nel periodo dall'8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano ai fini dell'agevolazione solo se l'incremento mensile del numero dei lavoratori dipendenti <b>non supera</b> quello rilevato alla data del 7 luglio 2002.	
<b>Applicabilità</b>	I crediti d'imposta maturati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002 possono essere utilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2003 in quote costanti non superiori ad un terzo del totale. Il d.l. n. 209/2002 è entrato in vigore il <b>25 settembre 2001</b> e deve essere <b>convertito in legge</b> entro 60 giorni. Pertanto la disposizione può essere modificata in sede di approvazione. (II)	

Imprese in generale – A carattere straordinario		9
<b>Irpef/Irpeg - Emersione del lavoro sommerso – Istituzione dei CLES</b>		
<i>(D.l. 25 settembre 2002, n. 210, art. 1)</i>		
<b>Contenuto</b>	<p>In ogni capoluogo di provincia sono stati istituiti i <b>Comitati per il Lavoro e l'Emersione del Sommerso (CLES)</b>.</p> <p>Tali Comitati si inseriscono in una <b>procedura alternativa</b> a quella prevista dall'art. 1 della l. n. 383/2001 riguardante l'emersione e la regolarizzazione del lavoro irregolare (si veda <b>Novità Fiscali</b> di <b>ottobre 2001</b>, scheda n. 8).</p> <p>Gli imprenditori presentano ai CLES, entro il 28 febbraio 2003, un piano <b>individuale di emersione</b>.</p> <p>I componenti dei CLES hanno il compito</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) di <b>valutare</b> le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali, proponendo modifiche;</li> <li>b) di <b>valutare</b> la fattibilità tecnica dei contenuti del piano di emersione,</li> <li>c) di <b>definire</b>, nel rispetto degli obblighi di legge, temporanee modalità di adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare;</li> <li>d) di <b>verificare</b> la conformità del piano di emersione ai minimi contrattuali contenuti negli accordi sindacali.</li> </ol> <p>Il CLES approva o respinge il piano individuale di emersione entro 60 giorni dalla presentazione.</p> <p>L'approvazione del piano individuale di emersione comporta, esclusivamente per le violazioni oggetto di regolarizzazione, la <b>sospensione</b>, nel corso dell'istruttoria per l'approvazione dello stesso, di eventuali <b>ispezioni</b> e <b>verifiche</b> da parte degli organi di controllo e vigilanza.</p>	
<b>Applicabilità</b>	I Comitati sono nominati entro il 30 ottobre 2002. Il d.l. n. 209/2002 è entrato in vigore il <b>25 settembre 2001</b> e deve essere <b>convertito in legge</b> entro 60 giorni. Pertanto la disposizione può essere modificata in sede di approvazione. (II)	

\* \* \*

RELAZIONI CON L'ESTERO

A carattere ordinario

Relazioni con l'estero – A carattere ordinario		10
<b>Iva - Non residenti - Identificazione diretta (senza rappresentante fiscale)</b>		
<i>(D.lgs. 19 giugno 2002, n. 191; Provv. 7 agosto 2002)</i>		
<b>Identificazione diretta</b>	<p>Con la pubblicazione in G.U. del d.lgs. n. 191/2002 divengono operative le disposizioni che consentono ai soggetti <b>non residenti</b> di adempiere agli <b>obblighi Iva</b> (ad es. fatturazione) e di esercitare i relativi <b>diritti</b> (ad es. detrazione) <b>direttamente</b>, vale a dire con l'apertura di una propria posizione Iva (si veda <b>Novità fiscali</b> di <b>luglio 2002</b>, scheda n. 6). La possibilità è limitata ai soggetti residenti in <b>altro Stato</b> membro dell'<b>Unione europea</b> o in un <b>Paese terzo</b> con il quale sia in essere una <b>reciproca assistenza</b> in materia di imposte <b>indirette</b>.</p> <p>In precedenza i soggetti non residenti potevano avere una posizione Iva in Italia <b>solo</b> nominando un <b>rappresentante residente</b> (che diveniva responsabile in solido). E' comunque ancora consentita, in via facoltativa e alternativa, la nomina di un rappresentante residente.</p>	
<b>Ufficio Iva competente e modello</b>	<p>Competente alla gestione dei rapporti con i soggetti non residenti identificatisi direttamente è l'<b>Ufficio di Roma 6</b> (cfr provv. 7 agosto 2002).</p> <p>Il <b>modello</b> per l'identificazione diretta è disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate (<a href="http://www.agenziaentrate.it">www.agenziaentrate.it</a>); deve essere presentato <b>prima</b> di effettuare qualsiasi operazione Iva in Italia.</p>	
<b>Autofattura</b>	<p>E' confermato che, in <b>assenza</b> di identificazione diretta o di nomina del rappresentante residente, gli obblighi Iva riguardanti le operazioni effettuate da non residenti devono essere assolti dai cessionari o committenti <b>residenti</b> (cd autofatturazione).</p> <p>E' inoltre precisato che l'identificazione diretta o la nomina del rappresentante è <b>obbligatoria</b> nel caso in cui il soggetto non residente effettui operazioni soggette ad Iva nei confronti di soggetti cd. "<b>privati</b>" (vale a dire non esercenti attività d'impresa o professionale).</p>	
<b>Applicabilità</b>	Dal <b>31 agosto 2002</b> .	(cc)
Interpretazione ministeriale: risoluzione 6 settembre 2002, n. 289.		

\* \* \*

**BANCHE, FINANZIARIE E ASSICURAZIONI**

A carattere ordinario

Banche, finanziarie e assicurazioni – A carattere ordinario 11**Irpeg - Limitazioni alla deducibilità degli accantonamenti alle riserve tecniche delle imprese di assicurazione***(D.l. 24 settembre 2002, n. 209, art.1, c. 2)*

<b>Contenuto</b>	Gli accantonamenti alle riserve tecniche delle imprese di assicurazione sono deducibili nell'esercizio per la parte non eccedente il <b>98 per cento</b> della media degli accantonamenti dedotti nei tre periodi d'imposta precedenti e nei nove periodi d'imposta successivi (in quote costanti) per la parte residua.
<b>Effetti</b>	La deduzione immediata degli accantonamenti alle riserve tecniche è automaticamente limitata in base agli accantonamenti effettuati in passato.
<b>Applicabilità</b>	A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 25 settembre 2002 (in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, il periodo 2002). Il d.l. n. 209/2002 è entrato in vigore il <b>25 settembre 2001</b> e deve essere <b>convertito in legge</b> entro 60 giorni. Pertanto la disposizione può essere modificata in sede di approvazione. (asp)

Banche, finanziarie e assicurazioni – A carattere ordinario 12**Bilancio - Istruzioni della Banca d'Italia per il bilancio e il consolidato delle banche***(Provvedimento 30 luglio 2002 in G.U., s.o. n. 208 del 5 settembre 2002)*

<b>Contenuto</b>	La Banca d'Italia ha modificato le istruzioni per la redazione del <b>bilancio dell'impresa</b> e del <b>bilancio consolidato</b> delle banche e delle società finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 87/1992.
<b>Effetti</b>	Le istruzioni sostituiscono totalmente quelle emanate con precedenti provvedimenti del 16 gennaio 1995 e del 7 agosto 1998.
<b>Applicabilità</b>	Le modifiche, concernenti l'adeguamento dello schema di nota integrativa in materia di commissioni attive e passive, si applicano a partire dal bilancio dell'impresa e dal bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso al <b>31 dicembre 2002</b> o in corso a tale data. Le altre modifiche apportate al testo della disciplina, poiché recepiscono istruzioni e chiarimenti interpretativi a suo tempo forniti agli intermediari, sono <b>già state applicate</b> nei bilanci relativi agli esercizi precedenti il 2001. (ll)

Il presente sommario non ha carattere esaustivo ed è redatto al fine di fornire una selezione di novità fiscali per i contribuenti che esercitano attività d'impresa. Le disposizioni riguardanti categorie di contribuenti e tipologie di attività particolari non sono considerate.

24 ottobre 2002

